



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 11 del 11.09.2026

Oggetto:

ORDINANZA DI DIVIETO DI ATTINGIMENTO E UTILIZZO DELLE ACQUE, NONCHÉ DI ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ROGGIA RILE E IN TUTTE LE SUE DERIVAZIONI NEL TRATTO IN ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OZZERO, A SEGUITO DI PRESENZA DI IDROCARBURI CONSEGUENTE ALLO SVERSAMENTO DALLA RETE FOGNARIA NELLA ROGGIA MONEGATTA, VERIFICATOSI IN DATA 9 SETTEMBRE 2026.



IL SINDACO

Premesso che:

- in data 9 settembre 2026 si è verificato uno sversamento dalla condotta della rete fognaria gestita dalla società Cap Holding S.p.A., con apporto di acque reflue con presenza di idrocarburi nella Roggia Monegatta, in Robecco sul Naviglio all'altezza della località Cascinello Valerio, che ha interessato anche la Roggia Bacile, in cui confluisce la Roggia Monegatta;
- la Polizia Locale di Robecco sul Naviglio ha tempestivamente attivato le procedure di emergenza chiamando la sala operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia, Arpa, Città Metropolitana di Milano e gli altri Enti competenti;
- nell'immediatezza dei fatti sui luoghi sono sopraggiunti i tecnici di Cap Holding S.p.A., gestore della rete fognaria, per i primi interventi in emergenza;
- gli Enti competenti sono intervenuti con le necessarie azioni in emergenza per il contenimento e la mitigazione del rischio;
- Città Metropolitana di Milano, con nota assunta al prot. n. 3787 del 10/09/2026, a seguito dell'accertamento della presenza di idrocarburi nella Roggia Monaghetta, in località Cascinello Valerio nel Comune di Robecco Sul Naviglio, ha richiesto al Comune di Ozzero l'adozione di apposita ordinanza volta a disporre il divieto di attingimento e utilizzo delle acque e di esercizio della pesca nel tratto interessato;
- la presenza di idrocarburi nelle acque può costituire una potenziale fonte di rischio per la salute pubblica, per l'ambiente e per l'utilizzo delle risorse idriche, rendendo necessario adottare, in via cautelativa e precauzionale, specifiche misure di divieto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che:

- risulta necessario prevenire qualsiasi utilizzo delle acque, sia agricolo che extra-agricolo, dalla Roggia Monaghetta e da tutte le sue derivazioni che possano comportare un'esposizione al contaminante o la possibile immissione nella catena alimentare di prodotti agricoli o prodotti ittici eventualmente contaminati;
- l'esercizio della pesca nelle acque interessate dalla presenza di idrocarburi deve essere temporaneamente vietato, anche al fine di evitare il prelievo e il consumo di fauna ittica potenzialmente contaminata;

Ritenuto che:

- in ottemperanza alla richiesta di Città Metropolitana di Milano, di adottare un provvedimento temporaneo a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more degli ulteriori accertamenti e degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di normalità;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;
- la normativa vigente in materia di tutela delle acque e di protezione dell'ambiente;
- la normativa vigente in materia di esercizio della pesca e tutela della fauna ittica;
- la richiesta di Città Metropolitana di Milano prot. n. 3787 del 10/09/2026;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare un provvedimento urgente e cautelativo volto a vietare temporaneamente l'attingimento e l'utilizzo delle acque nella Roggia Rile e in tutte le sue derivazioni nel tratto in attraversamento del territorio del comune di Ozzero,

nonché l'esercizio della pesca nel tratto interessato dalla contaminazione;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. il divieto di attingere, prelevare e utilizzare, per qualsiasi uso, le acque della Roggia Rile e da tutte le sue derivazioni nel territorio del Comune di Ozzero;
2. il divieto di esercitare qualsiasi forma di pesca nei medesimi tratti.

I divieti di cui ai punti precedenti resteranno in vigore fino alla comunicazione da parte degli Enti competenti dell'avvenuto superamento della situazione di criticità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, ovvero fino a successivo provvedimento di revoca o modifica della presente ordinanza.

È fatto obbligo altresì, a chiunque di rispettare i divieti stabiliti dalla presente ordinanza e di non porre in essere comportamenti che possano aggravare la situazione di contaminazione o arrecare ulteriore pregiudizio all'ambiente.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

a Città Metropolitana di Milano;
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
ad ARPA Lombardia;
ad ATS Città Metropolitana di Milano Dipartimento di Prevenzione di Igiene Sanitaria;
alla Polizia Locale del Comune di Abbiategrasso (MI);
al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
al Parco Lombardo della Valle del Ticino;
a Regione Lombardia – Ambiente e Clima; Territorio e Sistemi Verdi;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ozzero e resa nota alla cittadinanza mediante gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato o illecito amministrativo, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

IL SINDACO
Rag. Pietro Invernizzi

